



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 10 Tributi n° 23 del 07/05/2018**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER COMPENSO SPETTANTE ALLA CONCESSIONARIA EQUITALIA SPA PER ELABORAZIONE RUOLI COATTIVI ANNI PREGRESSI, AL GRUPPO POSTE TRIBUTI E AD ASSIST SRL PER EMISSIONE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

Il Redattore: Criscione Concetta

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

CONSIDERATO che gli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti nei termini di legge e non pagati, fino al sono stati iscritti a ruolo per il recupero delle somme non rimosse, nonché delle sanzioni e degli interessi;

ATTESO che la concessionaria EQUITALIA SPA ha svolto per il Comune di Ragusa fino al 31/12/2015 tutte le attività necessarie alla riscossione dei tributi tramite ruoli coattivi;

VISTO l'art 17 del D.Lgs 112/1999, così come modificato dall'art. 32 del DL 185/2008, convertito con modifiche nella L. 2/2009, il quale dispone che all'Agente della Riscossione spetta un aggio del 9% sulle somme iscritte a ruolo e riscossione, che fa carico al contribuente nella misura del 4,65% se lo stesso provvede al pagamento della cartella nel termine di 60 giorni dalla data di notifica mentre il residuo 4,35% è a carico del Comune; totalmente a carico del contribuente nel caso in cui lo stesso non provveda a pagare la cartella nel termine di 60 giorni;

DATO ATTO, pertanto che l'ammontare del compenso a carico dell'Ente e spettante all'Agente della Riscossione per la riscossione delle somme iscritte a ruolo che saranno rimosse nel termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento, non è, ad oggi quantificabile, in quanto variabile in funzione della solvibilità dei contribuenti;

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 2256 del 11/11/2015 è stato attivato un servizio di sperimentazione del servizio di riscossione coattiva dei crediti patrimoniali, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative, tramite ingiunzione fiscale, prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, avvalendosi del servizio di supporto offerto da Poste Tributi S.P.A., con sede in Roma, Viale Europa n. 190;

VISTA la determina dirigenziale n. 130 del 11/08/2017 è stato affidato Di affidare alla società "ASSIST srl " P. IVA 01437970096 con sede a Torino Bologna in via OttavioAssarotti n. 10, servizio di supporto della riscossione coattiva svolta direttamente dall'Ente a mezzo di ingiunzione fiscale secondo il R.D. n. 639 del 14/04/1910 e Titolo II del D.P.R. 602 del 29/09/1973 e ss.mm.

ATTESO che nel mese di dicembre 2017 sono state già emesse le ingiunzioni di pagamento per gli avvisi di accertamento ICI e Imposta Comunale sulla pubblicità e che per tali ingiunzioni non sono state ancora emesse le fatture relative all'aggio;

RITENUTO, pertanto, di determinare in presuntivi euro 100.000,00 il compenso spettante ad Equitalia S.P.A per le partite iscritte nei ruoli di riscossione coattiva per ICI- TARSU/TARES, PUBBLICITA' E TOSAP e a Poste Tributi ed ASSIST srl per l'emissione delle ingiunzioni di pagamento;

RITENUTO di dover procedere in merito, impegnando la somma di € 100.000,00 per far fronte alle suddette spese;

VISTO l'art. 163 comma 2 del d.lgs 267/2000 circa le spese che è possibile assumere durante la gestione provvisoria;

DATO ATTO che tra le spese che l'ENTE può effettuare nel caso di gestione provvisoria rientrano quelle derivanti da obbligazioni già assunte, il cui mancato pagamento potrebbe determinare dannipatrimoniali certi e gravi all'ente;

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenute nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali

#### DETERMINA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- 1) Di impegnare la somma di €. 100.000,00 per il compenso spettante ad Equitalia SPA - Poste Tributi S.P.a. ed ASSIST srl per la riscossione tramite ruoli coattivi o tramite ingiunzione di pagamento, già emesse dei tributi ICI-TARSU/TARES, PUBBLICITA' e TOSAP;
- 2) Di impegnare la relativa spesa pari ad € 100.000,00 nel bilancio 2018 al Cap. 1370 codici bilancio 01.04-1.03.02.03.999 PEG 2018 scadenza 31/12/2018;
- 3) dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, coma 8, del D.lgs 267/2000;
- 4) Dare atto che, pur operando l'Ente, al momento, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 267/2000 in gestione provvisoria, trattasi di spesa obbligatoria nascente da una obbligazione già assunta, il cui mancato impegno potrebbe determinare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, ai sensi dell'art. 163, comma 2 del d.lgs 267/2000.

---

Ragusa, 07/05/2018

Dirigente  
CANNATA MARCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*